



Provincia di Brescia

Comune di Pavone del Mella

Comune di Pralboino

**progetto
definitivo/esecutivo**

data:

febbraio 2018

**SCHEMA DI
CONTRATTO**

PROGETTO:

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI PAVONE DEL MELLA E PRALBOINO SULLA S.P. VII BAGNOLO MELLA SENIGA II° LOTTO.

Il Tecnico - Progettista e Direttore Lavori:

ARCH. BONORA MILKO

Via Palmiro Togliatti n°21
25020 - Pavone del Mella
tel 3388475809

Numero XX del repertorio dei contratti

Contratto d'appalto

**Lavori di COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI PAVONE DEL MELLA
E PRALBOINO SULLA S.P. VII BAGNOLO MELLA SENIGA
- II LOTTO**

Repubblica Italiana

Il giorno XXXX del mese di XXXXXX dell'anno duemiladiciassette, in comune di Pavone del Mella presso il Municipio di via Marconi 5 avanti a me Dottor XXXXXXXXXXXX, Segretario del comune stesso, iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali del Ministero dell'Interno, Sezione della Regione Lombardia, numero ID XXXX, ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n°. 267/2000 (T.U.E.L.), sono comparsi,

da una Parte,

l'ente **Comune di Pavone del Mella** (di seguito *Stazione appaltante*) con sede in Via Marconi n° 5, Codice Fiscale: _____, qui rappresentato dal dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici, _____ nato a xxxx (Bs) il xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale dichiara agisce in Pavone del Mella, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (giusto Decreto di nomina a Responsabile del suddetto Settore n°. XXX del XX/XX/XXXX);

e dall'altra Parte

la ditta **XXXXXXXXXXXX** (di seguito per brevità *Appaltatore*) con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXX n. XX,

codice fiscale XXXXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXXXXXXXX, nella persona del rappresentante legale Dottor XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale agisce in Pavone del Mella e per conto e nell'esclusivo interesse della ditta appaltatrice.

Stazione appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra, della cui identità e poteri io Segretario comunale sono certo, non necessitano di testimoni ed il sottoscritto non ne richiede la presenza (art. 48 della Legge n°. 89/1913 modificato dalla Legge n°. 246/2005).

Richiamati:

il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-*bis*, e 11 della Legge n°. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; il D. Lgs. n°. 50 del 18/04/2016 di *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°. 91 del 19/04/2016 S.O.) (altrove Codice); la *lex specialis* della procedura di gara; premesso che:

con Determinazione n°. XXX del XX/XX/XXXX, il Responsabile dell'Area dei servizi tecnici, ha avviato la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente;

svolta la selezione, con Determinazione n°. XXX del XX/XX/XXXX, il medesimo funzionario ha approvato in via

definitiva l'aggiudicazione alla comparente ditta;

l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito alla verifica dei requisiti in capo all'Appaltatore.

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Affidamento

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto d'esecuzione a regola d'arte dei lavori di "COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI PAVONE DEL MELLA E PRALBOINO SULLA S.P. VII BAGNOLO MELLA SENIGA - II LOTTO".

Articolo 2 – Norme e condizioni

Nell'esecuzione della prestazione, l'Appaltatore osserva le norme e le condizioni del presente e della documentazione seguente:

documenti costitutivi la progettazione, comprensivi del *capitolato prestazionale* (progettazione approvata con provvedimento Giunta Comunale n°. XXX del XX/XX/XXXX);

polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 8 e 9;

Piani operativi per la sicurezza di cui al successivo articolo 12.

Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, resteranno depositati presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Le Parti allegano al presente l'elenco dei prezzi unitari che, con l'applicazione del ribasso di aggiudicazione, diventa

“elenco prezzi contrattuale” (ALLEGATO A).

A norma dell'art. 2 del D.P.R. n°. 62 del 16/042013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento della Stazione appaltante. L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente.

Articolo 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è stabilito in euro XXXXX,XX (XXXXXXXX/XX euro), IVA esclusa, dei quali euro _____ (_____/__) per oneri la sicurezza. Ai fini della *fatturazione elettronica*, a norma dell'art. 1, commi 209-214 della Legge n°. 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente: xxxxx (Agenzia per l'Italia Digitale, “*Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici contrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica*”, versione 1.0.4 del 23/06/2014, pag. 22).

Articolo 4 – Tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore osserva le prescrizioni della Legge n°. 136/2010 sulla *tracciabilità dei flussi finanziari*. Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6, comma 3 del D. L. n°. 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità.

Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3, comma 9-*bis* della Legge n°. 136/2010). L'Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Brescia, l'inosservanza della Legge n°. 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.

Articolo 5 – Pagamenti

All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul corrispettivo. La Stazione Appaltante paga l'appaltatore con acconti al maturare degli stati di avanzamento dei lavori secondo le modalità specificate nel capitolato speciale. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti, è di xxxxxxxx (XXXXXX) giorni, che decorrono dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è di 30 (trenta) giorni, che decorrono dall'emissione del certificato stesso.

Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione, da parte della Stazione Appaltante, delle porzioni dell'opera pagate ai sensi del comma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile.

Articolo 6 – Pagamenti a saldo

Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 7 – Avvio, conclusione, penali

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale

contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla predetta stipula. L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro e non oltre giorni 150 (centocinquanta) naturali, continui e successivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo, l'Appaltatore deve una *penale giornaliera* di euro 150,00 (centocinquanta/00).

La penale è trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo pagamento utile, previa semplice comunicazione. Qualora i ritardi nell'adempimento determinino una penale complessiva superiore al dieci per cento del corrispettivo, la Stazione Appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento.

Articolo 8 – Garanzie

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia fideiussoria nella quale è prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Trattasi della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice/dall'Istituto Bancario XXXXXXXXXX – agenzia/filiale di XXXXXXXX, numero XXXXXXXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX, per l'importo di euro XXXXXX,XX.

Articolo 9 – Assicurazioni

L'Appaltatore ha stipulato una polizza d'assicurazione che copre i danni che possono verificarsi nell'esecuzione del contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere. La polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – agenzia di XXXXXXXXXXXX, numero XXXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX, con cessazione alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La medesima polizza è stata emessa a garanzia dei danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione.

Articolo 10 – Lavoratori dipendenti

L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti per il settore e per la zona nella quale si svolge il contratto.

L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Si applica l'art. 30 del Codice in merito all'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore. A norma dell'art. 6 del D.P.R. n°. 207/2010, al fine di liquidare e pagare acconti e, al termine dell'esecuzione, per liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante

verificherà il DURC dell'Appaltatore.

Articolo 11 – Antimafia

L'Appaltatore, consapevole delle conseguenze anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (D.P.R. n°. 445/2000): *“di non essere destinatario delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n°. 159/2011 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per l'applicazione delle suddette misure nei suoi confronti”*. Conseguentemente l'Appaltatore non è soggetto alle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n°. 159/2011.

Articolo 12 – Piani per la sicurezza

Il *Piano di sicurezza e di coordinamento*, pur non materialmente allegato come previsto nel precedente art. 2, forma parte integrante del presente e qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'Appaltatore ha predisposto il *Piano Operativo della Sicurezza*.

Gravi o ripetute violazioni dei Piani per la sicurezza, da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le lavorazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di gara possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 14 – Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. A norma dell'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, sono sempre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali del contratto. L'importo di tali varianti singolarmente non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.

Inoltre, a norma dell'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, sono ammessi interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori, che non comportino un aumento dell'importo del presente contratto. Secondo l'art. 106 del Codice, la Stazione Appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo

dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Articolo 15 - Liti

Nel caso di controversie, derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente, Stazione Appaltante e Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l'Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia il Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza esclusiva.

Articolo 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai documenti da questo elencati, Stazione Appaltante e Appaltatore rinviano alle norme richiamate in premessa.

Articolo 17 - Spese e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente, di rogito, bollo, registro e copia sono a carico dell'Appaltatore. *Imposta di registro*: le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente sono soggette ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°. 131/1986.

Imposta di bollo per la modalità elettronica: ai sensi del D.M. del 22/02/2007 l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00 (quarantacinque/00).

Richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario comunale ho ricevuto quest'atto che, con l'ausilio di personale di mia fiducia, ho predisposto in modalità elettronica. L'ho letto alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti.

Le Parti sottoscrivono con firma elettronica che consiste "*nell'acquisizione digitale della firma autografa*" (art. 52-bis della Legge n°. 89/1913 modificata dal D. Lgs. n°. 110/2010). Il sottoscritto, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in un file formato "*portable document format*" (.PDF), chiuderà tale file con l'apposizione della propria firma digitale.

Comune di Pavone del Mella (geom _____)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il file del contratto, in formato “*portable document format*”
(.PDF), viene chiuso dal segretario con l’apposizione della sua
firma digitale.

Con firma digitale: il Segretario comunale

(Dottor XXXXXXXXXXXXXXXX).